



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01/8.32.9/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID: 8536]:** Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,830 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Grottole (MT).
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006.
Proponente: BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la



predispensione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che



modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) cambia la propria denominazione in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

CONSIDERATO che la Società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap del MIC con prot. DG-ABAP_SERV V n. 21924 del 09/06/2022, ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 successivamente perfezionata con note acquisite dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 229 del 09/01/2023 e SS-PNRR n. 1610 del 06/02/2023.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 18824 del 09/02/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 1857 del 09/02/2023, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l’altro, l’avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul sito dedicato, al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8783/12926>.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. SS-PNRR n. 1906 del 10/02/2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e al Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l., in risposta alla richiamata nota del MASE prot. n. 18824 del 09/02/2023, con nota acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 8381 del 18/05/2023 ha trasmesso, ad integrazione della documentazione progettuale, la “Relazione Paesaggistica”, la cui pubblicazione sul sito del MASE (29/05/2023) è stata comunicata da questo Ufficio alla Soprintendenza Abap competente e ai Servizi II e III della DG-ABAP con nota prot. SS-PNRR n. 10209 del 07/06/2023.

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-BAS n. 12366 del 24/10/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 24967 del 25/10/2023, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato la propria **proposta di parere di competenza** che di seguito si riporta:

“In riferimento alla richiesta della SSPNRR prot. 1906-P del 10.02.2023, acquisita da questo Ufficio al n. 1738-A del 13/02/2023, riguardante il progetto in argomento, acquisita la documentazione integrativa come nota SSPNRR prot. 10209- P del 07.06.2023, acquisita da questo Ufficio al n. 6917-A del 23/06/2023:

- verificata ed esaminata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web del MITE all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8783>;
- considerato che il progetto dell’impianto agrifotovoltaico ricade interamente in terreni siti in agro del comune di Grottole, di Pomarico e di Miglionico di competenza della Scrivente;

questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

Considerando un buffer di 5 km per gli impianti fotovoltaici, ai sensi della Legge Regionale 54/ 2015, all’interno dell’area oggetto d’intervento sono presenti:

1.1. Beni paesaggistici



1.1.a. *indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 42/2004) ricadenti nel buffer di 5 km dell'impianto fotovoltaico:*

all'interno del buffer dell'impianto fotovoltaico non ci sono beni tutelati dall'art. 136, ma le opere di connessione per raggiungere la Stazione Terna in territorio di Grottole attraversano rispettivamente:

- BP136_003, ZONA IN COMUNE DI GROTTOLE, DPGR 26 gennaio 1979 (GU n 337 del 10 dicembre 1980);
- BP136_007, ZONA IN COMUNE DI MIGLIONICO, DPGR 12 gennaio 1979 (GU n 337 del 10 dicembre 1980);
- BP136_006, ZONA IN COMUNE DI MATERA, DPGR 10 febbraio 1979 (GU n 334 del 05 dicembre 1980), attraversata dalle opere di connessione dell'impianto per raggiungere la sottostazione di condivisione e trasformazione MT/AT;

1.1.b. *indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:*

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett b) "Laghi e invasi artificiali":

- BP142b_012, INVASO DI SAN GIULIANO, DM 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984), attraversato per 1600 m dalle opere di connessione dell'impianto;

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua"

- BP142c_405, Fosso la Noce, Vallone Mancalasalsa, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- **BP142c_494, Valle Rovivo, Torrente Acquaviva, Torrente Acquaviva e Vallone Rivivo, Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900, non ricadente all'interno del buffer dell'impianto ma coincidente per circa 400 m con le opere di connessione dell'impianto alla sottostazione di condivisione e trasformazione MT/AT;**
- **BP142c_397, Fiume Basento, tutelato ex lege come fiume o torrente: l'impianto fotovoltaico è adiacente alla fascia di rispetto nel fiume;**
- **BP142c_484, Fiume Bradano, Tutelato ex lege come fiume o torrente, non ricadente all'interno del buffer dell'impianto ma coincidente per circa 400 m con le opere di connessione dell'impianto, inoltre la stessa sottostazione di condivisione e trasformazione MT/AT è collocata in stretta adiacenza al fiume;**

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali"

- **BP142f_015 "Riserva naturale Orientata "San Giuliano" L.R. n. 39 del 10 aprile 2000, non ricadente nel buffer dell'impianto ma attraversata dalle opere di connessione per circa 5 km;**

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett g) "foreste e boschi"

- BP142g_004, "Querceti mesofili e meso-termofili";
- BP142g_005, "Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile"
- BP142g_006 "Boschi di pini mediterranei";
- BP142g_007, "Boschi (o macchie alte) di leccio";
- BP142g_008 "Formazioni igrofile" distante circa 700 m dall'opera in progetto;
- BP142g_009 "Rimboschimenti con specie esotiche";
- BP142g_010 "Formazioni arbustive termomediterranee";

D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lett i) "Zone Umide"

- **BP142i_002 "Zona umida di importanza internazionale "Lago di S. Giuliano" DM n.415 del 05.05.2003, non ricadente nel buffer dell'impianto ma attraversata dalle opere di connessione per circa 5 km;**

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le zone di interesse archeologico":

- BPT142m_246, Miglionico, nr 038 -MT Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto; Altri beni tutelati dai piani paesaggistici (buffer 5 km):

Siti Rete Natura 2000

- IT9220144, ZSC-ZPS, Lago S. Giuliano e Timmari, non ricadente nel buffer dell'impianto ma attraversata dalle opere di connessione per circa 5 km;

1.1.c *indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*

- Cod. BP136_006_Zona in Comune di Matera _DPGR 10 febbraio 1979 (GU n 334 del 05 dicembre 1980);
- BP136_003_Zona in Comune di Grottole _DPRG 26 gennaio 1979 (GU n.337 del 10 dicembre 1980);



- R.U. del Comune di Pomarico;
- R.U. del Comune di Miglionico;

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

- BCM_512d, comune di Salandra, "Stazione ferroviaria di Salandra", F. 4, P. 14; F. 8, P. 2 sub. 1-8, 91, 151, 152, 157, 158; D.S.R. n. 22 del 14/03/2018, art. 10 D.lgs 42/2004, distante 4 km in direzione NO dell'impianto;
- BCM_118d, comune di Grottole, Convento S. Francesco, F. 39; P. 115, D.M. del 06/10/1980, art. 10 D.lgs 42/2004, distante 3,9 km in direzione NO dell'impianto;

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 5 km):*

1.3.b. *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):*

Nell'areale in esame (buffer 5 km) non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico, ma si rileva che l'area è caratterizzata da aspetti geomorfologici e ambientali che hanno consentito, soprattutto in passato, un'intensa attività antropica testimoniata da una capillare distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi, inquadrabili cronologicamente tra la Preistoria e il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna. Nell'area vasta di analisi sono presenti siti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette e indirette.

1.3.c. *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:*

Il progetto non osserva le fasce di rispetto previste dalla L. R. 54/2015, ovvero:

- buffer di 500 m per "fiumi, torrenti e corsi d'acqua": Fiume Bradano e Fiume Basento;
- buffer di 2000 m per i laghi ed invasi artificiali: BP142f_015 "Riserva naturale Orientata "San Giuliano" L.R. n. 39 del 10 aprile 2000;
- buffer di 1000 m dalle zone umide: BP142i002 "Zona umida di importanza internazionale "Lago di S. Giuliano" DM n.415 del 05.05.2003, non ricadente nel buffer dell'impianto ma attraversata dalle opere di connessione per circa 5 km;

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. *Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);*

- Sono totalmente assenti elaborati comprensivi di foto simulazioni *ante e post operam* in scala adeguata e leggibile su immagini fotografiche reali, nitide ed aggiornate secondo le modalità previste dal D.M. 10/09/2010. Risulta parimenti assente lo studio dell'impatto dell'impianto sul patrimonio storico non tutelato ricadente nell'area vasta nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale;
- Non è presente alcun tipo di documentazione pertinente all'impatto visivo che l'impianto avrebbe rispetto al centro storico di Grottole, con affaccio sulla vallata, posizionato ad una quota altimetrica maggiore (480m slm) rispetto all'impianto (122 m slm);
- La documentazione fotografica presente nella relazione descrittiva (ID_VIP_8536_F0441BR05A _Relazione_paesaggistica) illustra solo lo stato ante operam evidenziando lo stato di fatto dei luoghi. Oltre che ad essere assenti delle simulazioni post operam, mancano anche delle riprese ad una



distanza ragguardevole dall'impianto per determinarne gli impatti sull'area vasta;

IV. Sono assenti elaborati relativi agli impatti che la futura sottostazione alla RTN, da realizzarsi in territorio comunale di Grottole, avrebbe sul territorio limitrofo, considerata anche la minima distanza dall'Invaso di San Giuliano.

2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):*

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

Nell'area in esame non ci sono impianti autorizzati ma solo in fase di autorizzazione (istanza procedimento di V.I.A.), e per alcuni interventi non risulta presente la Stazione Terna ("futura"):

- ID 7702 - Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "GROTTOLE 4" di potenza in immissione pari a 20 kW e potenza di picco pari a 19,99699 – Ren 185 S.r.l.;
- ID 8208 - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 16,455 MWp in agro di Grottole (MT) all'interno dell'area SIN VALBASENTO e delle relative opere di connessione;
- ID 5169 - Progetto di un impianto eolico denominato "Monte San Vito", costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 45 MW, ricedente nel territorio comunale di Grottole (MT) e di Miglionico (MT) ;
- ID 8631 - Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Grottole" composto da 6 aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 36 MW, nel Comune di Grottole (MT) e opere di connessione nello stesso Comune di Grottole (MT);
- ID 7793 - Progetto di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 13,7 MW e relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, integrato con un sistema di accumulo da 6,3 MW, da realizzarsi nel Comune di Grottole (MT);
- ID 7788 -- Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "San Donato", della potenza nominale di 19.95 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Grottole (MT);
- ID 7789 - Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "Bollettieri", della potenza nominale di 19.95 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Grottole (MT);

Sono inoltre in corso di istruttoria impianti nell'ambito di procedimenti autorizzatori regionali:

- Impianto fotovoltaico Luminora Altogianni 1 – Gruppo Powertis
- Impianto fotovoltaico Luminora Altogianni 2 – Gruppo Powertis
- Impianto fotovoltaico Macchie Energia.

Più a sud sono presenti impianti autorizzati:

- Impianto eolico di proprietà Friel s.r.l.

2.2 Beni architettonici

2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Beni tutelati:

- BCM—512d, comune di Salandra, "Stazione ferroviaria di Salandra", F. 4, P. 14; F. 8, P. 2 sub. 1-8, 91, 151, 152, 157, 158; D.S.R. n. 22 del 14/03/2018, art. 10 D.lgs 42/2004, distante 4 mk in direzione NO dell'impianto;
- BCM—118d, comune di Grottole, Convento S. Francesco, F. 39; P. 115, D.M. del 06/10/1980, art. 10 D.lgs 42/2004, distante 3,9 km in direzione NO dell'impianto;

Beni di carattere storico architettonico rilevante:

- Chiesa dei Santi Luca e Giuliano, altresì conosciuta come Diruta di Grottole, in posizione predominante su tutta la vallata del Basento;
- Centro storico di Grottole, sito a soli 3 km dall'impianto.

2.3 Beni archeologici



2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Il comprensorio in esame afferisce al comparto territoriale della Bassa Valle del Bradano, che costituisce un territorio di cerniera tra il territorio di cultura bradanica, l'area di cultura nord-lucana a NO e l'area di cultura enotria a SO.

Nell'area interessata dal progetto sono presenti percorsi viari antichi, alcuni dei quali non sottoposti a tutela ma che comunque rappresentano una testimonianza archeologicamente rilevante.

La documentazione archeologica presentata (F0441AR06A—A—4—Relazione—Archeologica e sua successiva integrazione relativa al percorso del cavidotto) non individua interferenze dirette rispetto all'area di impianto attribuendo un valore di rischio archeologico "basso". Si evidenzia però che in relazione al percorso molto lungo del cavidotto interrato, che misura circa 22,5 km, è stato indicato un potenziale archeologico e conseguente relativo rischio archeologico differente in due tratti. Il primo tratto nella zona adiacente a Mass.a della Banca, lungo ca 1700 m è attenzionato per la presenza di siti noti da bibliografia, di tracce da fotointerpretazione e per la posizione topografica di pianori e basse colline, particolarmente adatti all'insediamento umano. Per questo settore è stato indicato un rischio archeologico "medio". Il secondo tratto, nelle immediate vicinanze del corso del fiume Bradano, viene indicato per una lunghezza di ca 2000 m a rischio "medio", per la presenza del sito 6 e della UT 1, mentre per una lunghezza di ca 100 m, in connessione con il sito 1, viene indicato a rischio "alto" (Carta del Rischio archeologico.pdf file aggiornato).

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 19,830 MWp da realizzare nell'area SIN (Sito di Interesse Nazionale) VALBASENTO e interessa i territori comunali di Grottole (MT) per quanto riguarda l'impianto, le opere di connessione e la futura sottostazione della RTN 380/150 kV, e di Matera per parte delle opere di connessione, estese complessivamente per 29 km.

Beni paesaggistici e architettonici:

In relazione a quanto sopra descritto, per quanto riguarda il contesto culturale e paesaggistico di riferimento, dall'analisi istruttoria della documentazione progettuale, risultano alcune interferenze dirette delle opere in progetto con aree gravate da vincoli ai sensi della parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004.

L'area occupata dall'impianto è classificata tra le aree "non idonee" rispetto alla Legge Regionale 54/2015, in quanto una parte dell'impianto FV ricade nel buffer di 500 m del Fiume Basento (BP142c_397), tutelato *ex lege* come fiume o torrente, a cui i moduli fotovoltaici dell'impianto risultano adiacenti alla fascia di rispetto, e del fiume Bradano e del Torrente Acquaviva, il cui corso è intersecato dalle opere di connessione dell'impianto. Inoltre la sottostazione da realizzarsi per l'immissione dell'energia nella RTN risulta anch'essa ravvicinata al fiume Bradano, non rispettandone il buffer già citato.

Il fatto che tale impianto, sia stato progettato con questo layout, senza tener presente delle preesistenze naturali e soprattutto del valore storico e paesaggistico che i fiumi Basento e Bradano hanno per la Basilicata, lascia supporre l'assenza di un approfondito studio critico preliminare alla scelta dei luoghi.

Sempre le opere di connessione attraversano per 5 km la "Riserva naturale Orientata "San Giuliano" (L.R. n. 39 del 10 aprile 2000), area considerata dalla L.R. 54/2015 come "Aree e siti non idonei" per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, paragrafo 2. "AREE COMPRESSE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE", punto 8. Riserve Naturali Regionali: San Giuliano.

Quest'area corrisponde anche alla "Zona umida di importanza internazionale -Lago di S. Giuliano-" (DM n. 415 del 05 maggio 2003) anch'essa considerata come area non idonea perché secondo la L.R. 54/2015, paragrafo 2.2, "...rientrano in questa tipologia le zone umide, elencate nell'inventario nazionale dell'ISPRA (<http://sgi2.isprambiente.it/zoneumide/>) di cui fanno parte anche le zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 2 zone umide: **Lago di San Giuliano** e il Lago Pantano di Pignola, coincidenti con le omonime aree SIC/ZPS. Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande



generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

Le opere di connessione ricadono altresì per 5 km in una zona ulteriormente considerata non idonea poiché corrispondente ad un' "Oasi WWF". Le Oasi WWF in Basilicata sono solamente tre: il Lago di San Giuliano, il Lago Pantano di Pignola e il Bosco Pantano di Policoro. (L.R. 54/2015, paragrafo 2.3).

Si precisa che secondo il PIEAR le Oasi WWF sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

L'intero impianto fotovoltaico ricade in una zona considerata ulteriormente non idonea dalla L.R.54/2015 per l'installazione di impianti FER poiché in area inclusa nella Rete Natura 2000, designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE (ex direttiva 79/409/CEE). Esso ricade in una delle 17 aree ZPS elenco D.M. 9 giugno 2009), sulle quali vige il D.M. 184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008. Si precisa che secondo il PIEAR le aree SIC, pSIC, ZPS e pZPS (3) sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione (L.R. 54/2015, paragrafo 2.4).

Premesso ciò, alla luce di quanto illustrato precedentemente, va sottolineato che il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico dell'agro materano occidentale, caratterizzato da morfologie calanchive e da ampie distese pianeggianti e collinari, ricoperte da aree boschive che si alternano a distese arboree ed erbose.

Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da edifici dall'importante valore storico-monumentale, essendo posti su alture collinari che dominano la vallata sottostante, e da piccole costruzioni in pietra e masserie sparse.

Le vallate e le colline si alternano ai promontori su cui fin dall'età antica e medievale furono stanziati insediamenti dal ruolo di controllo sulla vallata del Basento.

Da diversi anni, proprio grazie alla natura dei luoghi ed all'incontaminazione di questi territori, i sentieri naturali delle colline e delle spianate erbose, sono rientrati nel più vasto progetto del "Cammino Lucano", in cui i percorsi naturali ricavati in questi territori fanno parte dei cammini a tappe di Grottole-Miglionico, Miglionico-Pomarico e Grottole-Grassano, sottotratti facente parti del macropercorso della "Via Lucana" che collega Matera a Paestum.

Il territorio è poi, ancora oggi, utilizzato da alcune famiglie locali per la "Transumanza", inserita dall'UNESCO, a partire dal 2019, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale, che ha riconosciuto il valore della pratica agro-pastorale sulla base di una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia.

L'area in oggetto, che si estende dalle pendici delle colline materane fino ad arrivare alla valle del Basento, ha inoltre una spiccata importanza dal punto di vista naturalistico proprio per la presenza dell'invaso di San Giuliano e per l'autenticità e l'inalterazione dei suoi caratteri naturali che prevedono ampie distese di campi naturali, alternati a vegetazione ad alto fusto, disposta a macchie sul territorio.

Dal punto di vista architettonico si sottolinea la vicinanza del progetto al comune di Grottole e al suo centro storico (3 km), interessato da beni storicamente ed architettonicamente rilevanti e di interesse nazionale ed internazionale, come la Chiesa Diruta, edificio ecclesiastico di età barocca, di dimensioni di molto maggiori rispetto ai fabbricati limitrofi, sito in posizione predominante e con affaccio diretto sulla vallata e da cui sicuramente l'impianto risulterebbe visibile.

Il posizionamento dell'impianto fotovoltaico nella zona individuata pertanto, considerate soprattutto l'estensione e la complessità delle opere di connessione, rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti naturali e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi ed andrebbe ad alterare il contesto rurale attuale interferendo con il paesaggio collinare tipico dell'agro occidentale materano.

Oltre a ciò non verrebbe compromessa solamente la zona della Val Basento, ma si comprometterebbero anche tutti i territori interessati dall'attraversamento delle opere di connessione (estese per 29 km) e dalla costruzione della Stazione Utente futura, creando interferenze nei confronti degli elementi sensibili e della viabilità di interesse locale, in considerazione anche dei futuri effetti cumulativi di altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di istruttoria o già autorizzati (come meglio dettagliati in 2.1.b).

Beni archeologici:

Visto quanto sopra esposto, per quanto di competenza archeologica, si ribadisce l'importanza del comprensorio in esame che risulta caratterizzato da un rilevante potenziale archeologico, in quanto



occupato capillarmente da una rete di insediamenti e conseguente viabilità legati per lo più allo sfruttamento agropastorale del territorio sin dall'antichità.

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le valutazioni sopra esposte, considerato che la presenza dell'impianto in questione causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e considerato che il parere di competenza della Scrivente non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e comunica, pertanto, la propria proposta di **parere sfavorevole**.

Nell'eventualità in cui il progetto consegua l'autorizzazione alla realizzazione e visto l'alto potenziale archeologico dell'area interessata dalle opere, si rileva comunque la necessità di attivare preliminarmente la procedura di cui ai commi 4 e 7, art. 1 dell'Allegato I.8 (art. 41, comma 4) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (procedura precedentemente regolamentata dal comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016), stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2|04/01/2024|0000200-I| che di seguito si riporta integralmente:

"In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che, come evidenziato dalla SABAP BAS, il progetto in esame, pur non interferendo direttamente su aree vincolate, interessa un territorio denso di testimonianze puntualmente censite all'interno di un buffer di 5 km, e caratterizzato da una fitta e capillare antropizzazione, nonché da percorsi di viabilità secondaria legati alla vocazione agropastorale del territorio lucano;

considerato che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023 (con successiva integrazione relativa al percorso del cavidotto) e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, i valori di potenziale e di conseguente rischio archeologico relativi al percorso del cavidotto di connessione, lungo 22,5 km, sono stati graduati differentemente in "basso", "medio" e "alto" in relazione alla presenza di siti archeologici noti lungo i diversi tratti del cavidotto stesso;

si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 4 e seguenti, nonché alle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza in ordine alla tutela archeologica nel richiamato parere endoprocedimentale".

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

Il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) "Italia Paese per viaggiatori", elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;



il medesimo PST, nel quadro della ‘Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne’ (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l’integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto.

Il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

Il Programma Operativo Regionale della Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 sostiene le “forme di turismo inclusivo, esperienziale e responsabile basate sulla realizzazione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi storici, ciclovie, cammini)” come complementari alla valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale per lo sviluppo del territorio e delle Aree Interne.

Il Piano Strategico Regionale della Basilicata 2021/2030, approvato con L.R. n.1 dell’11/02/2022 e aggiornato con L.R. n. 3 del 18/04/2023, ha evidenziato che:

- Nei processi di trasformazione dell’ambiente regionale, incentivati dalle politiche europee ispirate al “Green Deal”, il Piano Strategico richiama (...), la necessità che il dispiegamento delle opportunità si produca evitando rischi e minacce all’ “ambiente”.
- Dell’ambiente lucano vanno tutelate in particolare quelle componenti - beni paesaggistici e beni storico culturali - che per la loro bellezza sono destinati ad avere valore economico crescente per la loro unicità e, come tali, sono di interesse ereditario per le future generazioni.
- I paesaggi lucani sono stati riconosciuti nel piano paesaggistico in corso di completamento come “grandi contenitori del divenire e del rapporto dell’uomo con essi; ricostruire la storia dei paesaggi significa anche “ascoltare” i paesaggi che raccontano storie di identità, studiare il risultato di trasformazioni delle comunità che lo hanno vissuto, proporre un progetto per costruire il paesaggio del futuro”.
- Attenzione particolare va rivolta non solo agli ambienti urbani ma anche e soprattutto allo spazio rurale, alla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio; al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali.

- Sotto questo aspetto, preservare i valori ambientali significa preservare i valori identitari della comunità regionale: distruggere l'ambiente non comporta solo la distruzione di un bene fisico, ma lo sradicamento delle radici "genetiche" della Comunità regionale.
- Come tale, l'ambiente, nelle sue componenti identitarie, è bene destinato a rientrare tra i patrimoni pubblici "di interesse primario per le future generazioni".

Inoltre, nell'ambito dell'Azione 3 "La tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali endogene: a) le risorse paesaggistiche e ambientali", il PSR 2021/2023 ha specificato che:

- Potranno essere individuate e sostenute tutte le azioni (*riferite alle risorse energetiche*) che consentono una tutela integrata delle diverse emergenze naturalistiche e culturali (archeologiche, architettoniche, artistiche, legate alle tradizioni rurali delle comunità lucane), al fine di mantenere intatto e, laddove possibile, accrescere il valore dei beni presenti sul territorio a beneficio delle generazioni future.
- E da dire, in proposito, che tutela dell'ambiente e crescita sostenibile sono le traiettorie su cui viene declinato il futuro della Basilicata: l'armonizzazione delle azioni di tutela, di valorizzazione e di crescita sostenibile è condizione da rispettare per dare attendibilità a questa finalità.
- Questa condizione, mai come in questa fase, va rispettata, per evitare che priorità date alla valorizzazione di alcune delle risorse disponibili (quali ad esempio risorse energetiche, prioritarie per gli interessi nazionali) pregiudichino la valorizzazione delle risorse non energetiche (prioritaria per gli interessi regionali).

CONSIDERATO, inoltre, quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.*



CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 *"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010"* che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 41/2020; D.G.R. 453/2020; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021; DGR 254/2022 e DGR 793/2022.

VISTO il D.lgs. 199 dell'08/11/2021 e ss.mm.ii. recante disposizioni sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e in particolare l'art. 20 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8783/12926>.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,830 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, ubicato in Basilicata, nel Comune di Grottole in provincia di Matera (impianto, parte delle opere di connessione e futura sottostazione elettrica della RTN) e nel Comune di Matera (parte del cavidotto). L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto dista circa 3 Km dal centro abitato di Grottole e ricade all'interno dell'area SIN (Sito di Interesse Nazionale) Valbasento istituita con L. 426/98 e perimetrata con D.M. 26 febbraio 2003. L'impianto fotovoltaico è ubicato ad un'altitudine di circa 120m slm ed è articolato in cinque sottocampi collegati ad altrettante cabine di campo di conversione; si compone di pannelli fotovoltaici collegati in serie (stringhe da 25 moduli) e montati su strutture metalliche di sostegno (tracker) a inseguimento monoassiale autoalimentato. L'impianto è collegato al punto di connessione alla RTN attraverso un cavidotto interrato della lunghezza di circa 24 km, posizionato lungo strade esistenti, e una sottostazione elettrica di condivisione e trasformazione da media ad alta tensione (MT/AT) distinta in due unità separate: la prima, indicata anche come "stazione di utenza a 150 kV" che sarà utilizzata per condividere lo stallo di connessione assegnato da Terna tra diversi produttori di energia e la seconda indicata anche come "stazione utenza di trasformazione 150/380 kV". Inoltre il progetto prevede la realizzazione di un impianto di accumulo della potenza di 20 MW, posizionando in un'area adiacente alla sottostazione di condivisione e trasformazione 30/150 kV dei moduli prefabbricati contenenti le componenti del sistema. I campi saranno protetti con recinzione metallica perimetrale costituita da maglia metallica in acciaio zincato e pali di tipo IPE100 infissi nel terreno con plinto in cls. Il progetto prevede inoltre opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico



attraverso la realizzazione di una siepe perimetrale ad unico filare di spessore minimo di 50 cm con essenze autoctone a portamento arbustivo, aree esterne alla viabilità perimetrale con piantumazione di essenze autoctone a portamento arboreo e arbustivo e aree interne alla viabilità perimetrale con piantumazione di specie erbacee autoctone.




Figura 1 - stralcio Elaborato A.12.a.1. Corografia di inquadramento dell'area

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) si estende dalle pendici delle colline materane fino ad arrivare alla valle del Basento ed è caratterizzata dalla presenza dell'invaso artificiale San Giuliano con la sua importante valenza naturalistica e paesaggistica ad elevato valore di autenticità e di integrità dei suoi caratteri naturali con ampie distese di campi naturali, alternati a vegetazione ad alto fusto, disposta a macchie sul territorio. Un ambito, come descritto anche sulla Relazione paesaggistica (Elaborato F0441BR05A), riconosciuto nel 1976 come Oasi regionale di protezione faunistica, data in gestione al WWF nel 1989 (Oasi WWF) e riconosciuta nel 2000 come SIC/ZPS.

CONSIDERATO, inoltre, che l'impianto, come evidenziato dalla Sabap della Basilicata, è ubicato in un contesto che appartiene al *paesaggio naturale tipico dell'agro materano occidentale*, caratterizzato da morfologie calanchive e da ampie distese pianeggianti e collinari, ricoperte da aree boschive che si alternano a distese arboree ed erbose. Un paesaggio in cui le ampie estensioni di seminativi che seguono le ondulazioni collinari sono punteggiate da edifici di importante valore storico-monumentale, posti su alture collinari che dominano la vallata sottostante, e da piccole costruzioni in pietra e masserie sparse.



Figura 2 - Area interessata dall'impianto – stralcio Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05A)



Figura 3 - Area interessata dall'impianto – stralcio Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05A)

CONSIDERATO che, come evidenziato sulla “Relazione Paesaggistica” (Elaborato F0441BR05A), l’area vasta interessata dalla realizzazione dell’impianto è caratterizzata dalla presenza delle colline argillose dell’alto materano segnate “da elementi arborei puntuali affiancati a costruzioni in piccoli gruppi o isolati, edifici rurali sparsi che scandiscono le tappe evolutive di un paesaggio agrario caratterizzato da:

- masserie in tufo e pietra, distinguibili per la forma compatta composta dall'aggregazione di più volumi affiancati gli uni agli altri, sede degli antichi latifondi cerealicoli;
- dai piccoli edifici terranei in pietra ad un solo vano, semplici ricoveri disseminati sui fondi ove i contadini svolgevano il proprio lavoro vivendo tuttavia accentrati nei paesi;
- dalle case coloniche della Riforma, poste in sequenza regolare ai limiti dei poderi, riconoscibili per la tipologia ripetitiva appositamente studiata per migliorare le condizioni abitative degli assegnatari (il portico, il piccolo deposito, a volte il pozzo)”.

CONSIDERATO che l’area in cui ricade l’impianto, classificata come parte del SIN “Val Basento” (Sito di Interesse Nazionale) con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il 26/02/2003, si configura in realtà come un contesto rurale di elevato valore paesaggistico, non essendo interessata dagli insediamenti industriali concentrati nei comuni di Salandra, Ferrandina e Pisticci, a partire da una distanza di circa 10 km. in direzione sud-est dal sito di progetto.



Figura 4 – Foto aerea dell'area interessata dall'impianto – stralcio Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05A)

CONSIDERATO che l'impianto dista circa 3 km dal centro storico di Grottole che domina la vallata, posizionato ad un'altitudine di 480m s.l.m., maggiore di rispetto all'impianto (122m s.l.m.) e che, come si evince anche dalla Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05A), "è uno dei centri più antichi della regione come testimoniano i ritrovamenti di insediamenti preistorici, greci e romani" con un ricco patrimonio storico-culturale-architettonico tra cui il Castello feudale con la torre centrale, i ruderi della chiesa "Diruta" dedicata ai Santi Lucia e Giuliano con la porta maggiore e la torre campanaria e la Chiesa madre di Santa Maria Maggiore.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'**assetto vincolistico** dell'area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nel parere emesso dalla competente Soprintendenza territoriale della Basilicata e nella Relazione Paesaggistica prodotta dal proponente, comprende:

- aree dichiarate di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, e nello specifico: le aree tutelate nel **Comune di Grottole** (BP136_003, con DPGR 26/01/1979), nel **Comune di Miglionico** (BP136_007, con DPGR 12/01/1980) e nel **Comune di Matera** (BP136_006, con DPGR 10/02/1979) tutte attraversate dalle opere di connessione previste tra l'impianto e la sottostazione di condivisione MT/AT;
- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. b) - c) - f) - g) - i) - m) del D. Lgs. n. 42 del 2004; tra questi in particolare: **l'Invaso di San Giuliano** (BP142b_012) attraversato per circa 1600m dal cavidotto; **Valle Rovivo, Torrente Acquaviva, Torrente Acquaviva e Vallone Rivivo** (BP142c_494,) interessato per circa 400 dal passaggio del cavidotto; **Fiume Basento** (BP142c_397) adiacente all'impianto fotovoltaico; **Fiume Bradano** (BP142c_484) adiacente alla sottostazione di condivisione e trasformazione MT/AT e interessato per circa 400 dal passaggio del cavidotto; la **Riserva naturale orientata "San Giuliano"** (BP142f_015) attraversata per circa 5 Km dal cavidotto e interessata dalla realizzazione della stazione utente **Zona umida di importanza internazionale "Lago di San Giuliano"** (BP142i_002) attraversata dal cavidotto per circa 5Km; diverse aree tutelate come boschi e foreste lambiscono il cavidotto;

- siti Rete Natura 2000: IT9220144, **ZSC-ZPS, Lago S. Giuliano e Timmari** attraversata dal cavidotto per circa 5Km;
- beni naturalistici: **Oasi WWF** Lago di San Giuliano;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici) del D.Lgs. n. 42 del 2004, tra questi e in particolare: **Stazione ferroviaria di Salandra** (Salandra) (BCM_512d) distante circa 4Km dall'impianto; il **Convento San Francesco** (Grottole) (BCM_118d), distante circa 3,9Km dall'impianto.




Figura 5 - Centro storico di Grottole, la chiesa Diruta - stralcio Relazione Paesaggistica

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata:

- il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico dell'agro materano occidentale, caratterizzato da morfologie calanchive e da ampie distese pianeggianti e collinari, ricoperte da aree boschive alternate a distese arboree ed erbose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da edifici dall'importante valore storico-monumentale, posti su alture collinari che dominano la vallata sottostante, e da piccole costruzioni in pietra e masserie sparse.
- i sentieri naturali delle colline e delle spianate erbose, grazie alla natura dei luoghi ed all'aspetto incontaminato di questi territori, sono parte del più vasto progetto del "Cammino Lucano", in cui i percorsi naturali fanno parte delle tappe Grottole-Miglionico, Miglionico-Pomarico e Grottole-Grassano, tratti della "Via Lucana" che collega Matera a Paestum.
- il previsto progetto insiste su di un territorio tutt'oggi interessato dalla tradizionale pratica della transumanza, riconosciuta dall'UNESCO nel 2019 come Patrimonio Culturale Immateriale, sulla base di una candidatura transnazionale avanzata da Italia, Austria e Grecia.
- L'area in oggetto, che si estende dalle pendici delle colline materane fino alla valle del Basento, ha inoltre una spiccata importanza dal punto di vista naturalistico per la presenza dell'invaso di San Giuliano e per l'autenticità dei suoi caratteri naturali con ampie distese di campi, alternati a vegetazione ad alto fusto, disposta a macchie sul territorio.
- le opere di connessione attraversano per 5 km la Riserva naturale Orientata "San Giuliano" (L.R. n. 39 del 10 aprile 2000), successivamente riconosciuta Zona umida di importanza internazionale (DM n 415 del 05 maggio 2003), rientrando dunque ai sensi della L.R. 54/2015 tra le "Aree e siti non idonei" per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

- L'intero impianto fotovoltaico ricade in una zona considerata ulteriormente non idonea dalla L.R.54/2015 per l'installazione di impianti FER poiché in area inclusa nella Rete Natura 2000, designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE (ex direttiva 79/409/CEE). Esso ricade in una delle 17 aree ZPS elenco D.M. 9 giugno 2009), sulle quali vige il D.M. 184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008. Si precisa che secondo il PIEAR le aree SIC, pSIC, ZPS e pZPS (3) sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione (L.R. 54/2015, paragrafo 2.4).




Figura 6 - Interferenze delle opere con i corsi d'acqua tutelati dal Dlgs 42/04 – stralcio da Relazione Paesaggistica

CONSIDERATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione, sebbene non sia interessata da vincoli archeologici, è caratterizzata dalla presenza di siti di interesse archeologico documentati in letteratura; l'area infatti in passato, per i particolari caratteri geomorfologici e ambientali, ha consentito una intensa attività antropica testimoniata da una capillare distribuzione di insediamenti, necropoli e impianti produttivi inquadrabili cronologicamente tra la Preistoria e il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna e afferisce al comparto territoriale della Bassa Valle del Bradano, un territorio di cerniera tra il territorio di cultura bradanica, l'area di cultura nord-lucana a N.O. e l'area di cultura enotria a S.O.




Figura 7 - Carta dei vincoli dell'area -1-2 - Impianto e cavidotto (stralcio Elaborato A.12a.4.1)




Figura 8 - Carta dei vincoli dell'area - vincoli paesaggistici e storico architettonici 2-2 – cavidotto e Sottostazione di condivisione e trasformazione (stralcio Elaborato A.12a.4.1)

CONSIDERATO che nell'area interessata dal progetto sono presenti percorsi viari antichi legati alla vocazione agropastorale del territorio lucano che, anche se non tutti sottoposti a tutela, rappresentano una testimonianza archeologicamente rilevante.

CONSIDERATO che, da quanto emerso dalla documentazione archeologica presentata dal

proponente, parte del tracciato del cavidotto insiste su aree con valore di rischio archeologico “medio” (per circa 3700 m) e “alto” (per circa 100 m).

CONSIDERATO inoltre, che l’impianto e la stazione utente ricadono all’interno del territorio comunale di Grottole, riconosciuto di valenza archeologica ai sensi della L.R. 54/2015 in quanto compreso nel comparto “il territorio di Irsina” che costituisce storicamente un ampio corridoio tra il paesaggio collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia, che è stato particolarmente favorevole al popolamento, documentato dai rinvenimenti archeologici.




Figura 9 - A.4.1. Carta Archeologia e vincolistica (Elaborato F0441AT17A)

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono in aree definite “NON IDONEE” all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’Allegato A della L.R. n. 54 del 30/12/2015 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”. In particolare le opere previste ricadono all’interno delle seguenti “aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico”:

- aree di notevole interesse pubblico del Comune di Grottole (BP136_003) e del Comune di Matera (BP136_006) interferenza diretta di parte del cavidotto;
- buffer di 500 m del vallone Torno - fiume Basento (BP142c_397) interferenza diretta di parte dell’impianto e di parte del cavidotto;
- torrente Acquaviva e vallone Rivivo (BP142c_494) e relativo buffer di 500m, interferenza diretta di parte del cavidotto che lo attraversa;
- buffer di 1000m del lago di San Giuliano (BP142b_012), interferenza diretta del cavidotto per circa 5 Km;

- **fiume Bradano (BP142c_484)** e relativo buffer di 500m, interferenza diretta di parte del cavidotto che lo attraversa;
- **buffer di 5Km dal centro storico di Grottole e buffer di 3 Km dal centro abitato di Grottole**, interferenza diretta dell'impianto e di parte del cavidotto;
- **comparto archeologico "Il territorio di Irsina"**, impianto, stazione utente e parte del cavidotto.

Inoltre le opere di connessione in progetto (cavidotto) ricadono, per circa 5 Km, all'interno delle seguenti "aree non idonee" appartenente al "Sistema Ecologico Funzionale Territoriale", tutte relative al Lago San Giuliano e in particolare:

- buffer di 1000m della **Riserva Naturale di San Giuliano (BP142f_015)**, cavidotto e stazione utente;
- **Zona umida di importanza internazionale** riconosciuta nell'inventario nazionale dell'ISPRA – Lago San Giuliano (BP142i002) e relativo buffer di 1000m;
- **Oasi WWF** Lago di San Giuliano;
- **Area SIC/ZPS** Lago San Giuliano a Timmari (Rete Natura 2000) e relativo buffer di 1000m.




Figura 10 - stralcio Elaborato "Carta con inquadramento dell'impianto con riferimento alle aree non idonee L.R. 54/2015" (A.13.a.4.4.)

CONSIDERATO E VALUTATO che secondo il PIEAR della Basilicata, come evidenziato nell'allegato A della L.R. 54/2015, non è consentita la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione nelle seguenti aree:

- Riserva Naturale Regionale di San Giuliano;
- Zona umida di importanza internazionale riconosciuta nell'inventario nazionale dell'ISPRA e fascia di rispetto di 150m dalle sponde – Lago San Giuliano (BP142i002);
- Oasi WWF Lago di San Giuliano;

- Area SIC/ZPS Lago San Giuliano a Timmari (Rete Natura 2000).

CONSIDERATO che, come si evince dalla “Relazione sugli interventi di ripristino, restauro e compensazione ambientale” (Elaborato A.16 – F0441BR04A) “L’impianto è ubicato in un’area occupata da zone agricole eterogenee e nello specifico da colture temporanee associate a colture permanenti (...). Nello specifico, nell’area occupata dai pannelli fotovoltaici (...) sono presenti colture arboree i cui esemplari verranno espiantati e reimpiantati in zone limitrofe”.



Figura 11 - Area interessata dall'impianto – stralcio Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05A)

CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce è interessato da sette impianti di grande generazione in corso di valutazione statale (due impianti fotovoltaici, tre impianti agro-fotovoltaici e due impianti eolici) e tre impianti agro-fotovoltaici in corso di istruttoria nell’ambito di procedimenti di autorizzazione regionale e un impianto eolico autorizzato, rispetto ai quali il proponente non sembra abbia fatto alcuna valutazione.

VALUTATO che, come si evince dalla mappa di intervisibilità prodotta all’interno della “Relazione Paesaggistica” (Elaborato F0441BR05A), l’impianto fotovoltaico potrebbe risultare ben visibile dalla vallata del Basento, dalla Stazione ferroviaria di Salandra (BCM_512d) e in parte dal Convento di San Francesco (BCM_118d), ubicato in prossimità del centro di Grottole.




Figura 12 - Mappa Intervisibilità - Stralcio Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05)




Figura 13 - Elaborato "Carta con inquadramento dell'impianto con riferimento alle aree non idonee P.I.E.A.R. 2-2 (A.13.a.4.3) – stralcio stazione utente e parte del cavidotto

CONSIDERATO E VALUTATO che, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**, è emerso quanto segue:

- l'impianto e la stazione utente in progetto sono ubicati nelle immediate vicinanze di beni paesaggistici tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 in un contesto caratterizzato da valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici considerati di rilievo per la regione Basilicata;
- il cavidotto e la stazione utente interferiscono direttamente con i beni paesaggistici tutelati ai sensi Dlgs. 42/2004;
- tutte le opere in progetto (impianto fotovoltaico, la Stazione Utente e parte del cavidotto) ricadono all'interno di aree classificate "non idonee" all'installazione di impianti FER ai sensi della L.R. n. 54/2015;
- l'impianto, per gli aspetti percettivi, produrrebbe interferenze nei confronti:
 - del fiume Basento e della relativa vallata;
 - della Stazione ferroviaria di Salandra;
 - del Convento di San Francesco;
 - del centro storico di Grottole sito in posizione predominante e con affaccio diretto sulla vallata del Basento;
- la realizzazione dell'impianto, considerate anche l'estensione e la complessità delle opere di connessione (29 Km di cavidotto e la realizzazione della futura Stazione Utente):
 - rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione del patrimonio culturale diffuso, caratterizzato dai siti naturali e dai valori paesaggistici connessi;
 - andrebbe ad alterare il contesto rurale attuale interferendo con il paesaggio collinare tipico dell'agro occidentale materano;
 - andrebbe a compromettere tutto il territorio interessato tra la vallata del Bradano e la Val Basento, creando interferenze nei confronti degli elementi sensibili e della viabilità d'interesse locale;
 - causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari;
 - andrebbe a compromettere i valori che la regione Basilicata vuole conservare per le future generazioni e su cui far leva per lo sviluppo del turismo esperienziale e responsabile (turismo rurale, itinerari naturalistici, cammini etc.);
- l'impianto proposto concorre a produrre futuri effetti cumulativi generati dagli impianti FER esistenti e in fase di istruttoria, con il rischio che il contesto territoriale di particolare sensibilità paesaggistica e percettiva venga danneggiato e pregiudicato in maniera irreversibile.



Figura 14 - Area interessata dall'impianto – stralcio Relazione Paesaggistica (Elaborato F0441BR05A)

CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e del contributo istruttorio del Servizio II della DG Abap, **in riferimento agli aspetti archeologici**, è emerso che:

- il progetto interessa un territorio considerato con un rilevante potenziale archeologico in quanto denso di testimonianze caratterizzato da una fitta e capillare antropizzazione sin dall'antichità, nonché da percorsi di viabilità secondaria legati alla vocazione agropastorale del territorio lucano;
- il percorso del caviodotto interferisce in alcuni tratti con siti archeologici noti con valori di potenziale e rischio archeologico valutati "basso", "medio" e "alto".

VALUTATO, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito paesaggistico in cui si inserisce e per l'interferenza percettiva con il sistema delle tutele esistenti e dei valori identitari presenti, risulta in aperto contrasto in particolare in riferimento ai valori paesaggistici e storico-culturali pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio.

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, la scelta localizzativa dell'impianto e delle relative opere di connessione non ha tenuto conto delle preesistenze naturali e in particolare del valore storico e paesaggistico che il contesto del fiume Basento riveste per la Basilicata.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

CONSIDERATO che oggi il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo della regione Basilicata come componente del "patrimonio pubblico" di interesse primario per le future generazioni e come risorsa per la valorizzazione turistica sostenibile e dello sviluppo locale finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività della Regione, come confermato dai contenuti del Piano paesaggistico regionale, in fase di completamento.

CONSIDERATO che la tutela integrata del paesaggio e delle emergenze naturalistiche e culturali, nella strategia di sviluppo della Basilicata è posta come "prioritaria" in tutte le azioni di sviluppo, comprese quelle riferite alle risorse energetiche (prioritarie per gli interessi nazionali) che non dovranno pregiudicare la valorizzazione delle risorse non energetiche (prioritarie per gli interessi regionali).

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, che:

- il contesto in cui si inserisce l'impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione proposti appartiene al paesaggio naturale tipico dell'agro materano occidentale, caratterizzato da morfologie calanchive, da ampie distese pianeggianti e collinari, ricoperte da aree boschive che si alternano a distese arboree ed erbose e da ondulazioni collinari coperte da ampie estensioni di seminativi, punteggiate da edifici di valore storico-monumentale posti su alture collinari che dominano la vallata sottostante e da piccole costruzioni in pietra e masserie sparse che ne testimoniano il carattere rurale dell'area;
- l'area vasta in cui si inseriscono le opere in progetto è caratterizzata da un'elevata naturalità dei luoghi che appaiono incontaminati, dalla presenza di sentieri naturali e dai promontori che si alternano alle vallate e alle colline e su cui fin dall'età antica e medievale furono stanziati insediamenti con ruolo di controllo sulla vallata del Basento;
- il contesto paesaggistico in cui si inseriscono l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione con la Stazione Utente è caratterizzato dalle vallate del fiume Basento e del fiume Bradano e dalla presenza del Lago San Giuliano; quest'ultimo, oltre ad essere tutelato come "bene paesaggistico", è riconosciuto come "Riserva naturale orientata", "Zona umida di importanza internazionale", "Zona Speciale di Conservazione-Zona di Protezione Speciale" e "Oasi naturalistica del WWF", un'area quindi con una spiccata importanza dal punto di vista naturalistico con elevata autenticità e integrità dei caratteri naturali;

- il territorio interessato dall'intervento proposto è tutt'oggi utilizzato per la "transumanza" riconosciuta, per il valore della pratica agro-pastorale che si conserva, come patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO;
- la valle del Basento, dove è ubicato l'impianto fotovoltaico, è dominata dal centro storico di Grottole caratterizzato dalla presenza di beni storicamente e architettonicamente rilevanti tra cui la "Chiesa Diruta";
- la scelta di posizionare l'impianto fotovoltaico con le estese opere di connessione in una zona di alta qualità paesaggistica come quella individuata può rappresentare un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti naturali e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi ed andrebbe ad alterare il contesto rurale attuale interferendo con il paesaggio collinare tipico dell'agro occidentale materano. L'impianto fotovoltaico, e soprattutto l'estensione e la complessità delle opere di connessione insieme alla futura Stazione Utente, rischia di compromettere in maniera determinante tutto il contesto paesaggistico interessato, creando interferenze con i numerosi elementi sensibili del territorio e della viabilità di interesse locale;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, insieme a quelle della Soprintendenza Abap competente della Basilicata si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- nell'area vasta di riferimento delle opere previste sono presenti diffusi beni culturali e paesaggistici, come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata, rappresentativi del contesto paesaggistico che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- le opere previste in progetto, in particolare l'impianto e la stazione utente, sono ubicate nelle immediate vicinanze di beni paesaggistici tutelati ai sensi del Dlgs. 42/2004, in un contesto caratterizzato da valori naturalistici, storici, culturali e paesaggistici la cui tutela è considerata strategica per lo sviluppo della regione Basilicata;
- parte del cavidotto e la stazione utente interferiscono con i beni paesaggistici tutelati dal Dlgs. 42/04;
- il contesto territoriale nel quale si inseriscono gli interventi proposti è interessato, per la peculiarità paesaggistica, naturalistica e culturale, dalla progettualità relativa alla realizzazione



del “Cammino Lucano” e della “Via Lucana”, un itinerario di turismo sostenibile ed esperienziale che unisce i due siti Unesco di Matera e Paestum;

- la realizzazione dell’impianto in prossimità del Fiume Basento causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, e andrebbe a produrre, per gli aspetti percettivi, interferenze rispetto alle aree sensibili, tra cui il centro storico di Grottole; inoltre, assieme alla realizzazione della Stazione Utente, andrebbe a compromettere i valori che la regione Basilicata vorrebbe conservare per le future generazioni e su cui intende far leva per lo sviluppo del turismo esperienziale e responsabile (turismo rurale, itinerari naturalistici, cammini etc.);
- l’impianto fotovoltaico, la Stazione Utente e parte del cavidotto ricadono all’interno di aree classificate “non idonee” all’installazione di impianti FER ai sensi della L.R. n. 54/2015 in quanto ubicate in “aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico” e/o in “aree comprese nel sistema ecologico funzionale territoriale”;
- le opere in progetto si inseriscono in un territorio caratterizzato da un rilevante potenziale archeologico, denso di testimonianze antropiche (insediamenti e viabilità) legati allo sfruttamento agropastorale del territorio sin dall’antichità; in particolare il cavidotto, lungo il suo esteso percorso, interferisce, in alcuni tratti, con siti archeologici noti;
- l’impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale di particolare sensibilità paesaggistica e percettiva che rischia di essere danneggiato e compromesso dall’impatto cumulativo derivante potenzialmente dall’impianto in oggetto in concorso con altri in istruttoria.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità di carico” del territorio e l’equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’.

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’.

CONSIDERATO che, ancora, in specifico riferimento al “rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030”, e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una

ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del “consumo di suolo”.

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT”).

CONSIDERATO che, dalla verifica ai sensi della lettera c-quater del c.8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 D.L. 13/2023, si rileva che **l'impianto in oggetto con l'elettrodotto di connessione e la stazione utente non ricade in area idonea** in quanto si rilevano:

- interferenze dirette del cavo d'ottenuto con “aree di notevole interesse pubblico” (*art. 136 del D.Lgs. 42/2004*) e con “aree tutelate per legge” (*art. 142 c.1 lett. b) laghi; c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua; f) parchi e riserve nazionali o regionali; i) zone umide del D.Lgs 42/2004*);
- interferenze dirette della stazione utente con “aree tutelate per legge” (*art. 142 c.1 f) parchi e riserve nazionali o regionali del D.Lgs 42/2004*).

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata e considerato il contributo istruttorio del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla Società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**,

per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l. relativamente al Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a



19,830 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Grottole (MT).

Si precisa che, comunque, qualsiasi eventuale intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 4 e 7 dell'art.1 dell'Allegato I.8 (art. 41, c. 4) del D.Lgs. n. 36/2023, stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
11.01.2024 10:46:07
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

